



FONDAZIONE
IRCCS POLICLINICO "SAN MATTEO"
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico
C.F. 00303490189 - P. IVA 00580590180
V.le Golgi, 19 - 27100 PAVIA
Tel. 0382 5011

REGOLAMENTO
RECANTE LA DISCIPLINA PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI
COLLABORAZIONE
A NORMA DELL'ART. 7, COMMA 6, DEL D.LGS
165/01

(Reg. n. 14/2008)

Approvato con deliberazione n. 122/C.d.A. del 11 settembre 2008.
Integrato con deliberazione n. 3/C.d.A./0079 del 10 marzo 2015

SOMMARIO

Art. 1	Finalità e ambito di applicazione	pag. 3
Art. 2	Definizioni	pag. 3
Art. 3	Presupposti per il conferimento	pag. 3
Art. 4	Competenza, responsabilità e modalità operative	pag. 4
Art. 5	Individuazione della professionalità	pag. 4
Art. 6	Procedura comparativa	pag. 5
Art. 7	Esclusioni e incarichi in via diretta senza esperimento di procedure comparative	pag. 5
Art. 8	Incarichi per patrocinio giudiziario e consulenza legale	pag. 6
Art. 9	Contenuto del provvedimento di autorizzazione	pag. 7
Art. 10	Durata del contratto e determinazione del compenso	pag. 7
Art. 11	Pubblicità	pag. 7
Art. 12	Efficacia	pag. 8
Art. 13	Trasmissione alla Corte dei Conti degli atti	pag. 8
Art. 14	Responsabilità	pag. 8
Art. 15	Disposizioni finali	pag. 8
Art. 16	Norma di rinvio	pag. 8

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento è volto a disciplinare i criteri, requisiti e procedure comparative per il conferimento di incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale, coordinata e continuativa o prestazioni d'opera ad esperti esterni di comprovata esperienza, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i..
2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi esercitati in forma di lavoro autonomo sulla base di contratti di prestazione d'opera conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile.
3. Il presente regolamento non trova applicazione con riferimento agli incarichi professionali di progettazione e direzione lavori e agli appalti di servizi che trovano applicazione nel D. Lgs 163/2006.
4. Gli incarichi possono essere conferiti solo in via straordinaria per motivi eccezionali e per esigenze temporanee e altamente qualificate e devono riguardare attività riconducibili a contenuti istituzionali, a progetti determinati, anche di ricerca finalizzata o comunque per lo svolgimento di attività e programmi definiti.
5. La diversa utilizzazione del lavoratore con i quali si sono stipulati detti contratti flessibili, per finalità diverse determina la responsabilità amministrativa o disciplinare del dirigente e/o responsabile del progetto, oltre alla nullità del contratto salvo il diritto dei lavoratori al risarcimento del danno.

Art. 2

Definizioni

1. Per incarichi di collaborazione si intendono:
 - a) per “collaboratori” i soggetti esterni all'amministrazione cui la stessa conferisce incarichi specifici;
 - b) per “collaborazioni coordinate e continuative” i rapporti di collaborazione che si concretizzano in una prestazione d'opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, comunque non a carattere subordinato, configurabili con riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente;
 - c) per “incarichi di studio” gli incarichi consistenti in una attività di studio e di soluzioni di questioni nell'interesse dell'amministrazione, che si sostanziano nella consegna di una relazione scritta finale nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
 - d) per “incarichi di ricerca” gli incarichi che presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'amministrazione;
 - e) per “incarichi di consulenza” gli incarichi che si sostanziano nella richiesta di pareri, valutazioni ed espressione di giudizio.

Art. 3

Presupposti per il conferimento

1. Gli incarichi di cui all'art. 1 sono conferiti a soggetti in possesso di specifiche competenze ricorrendo i seguenti presupposti:
 - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento alla Fondazione e ad obiettivi specifici e determinati;
 - b) le prestazioni e le attività non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza delle specifiche competenze professionali;
 - c) le prestazioni e le attività non possono essere espletate dal personale dipendente per coincidenza ed indifferibilità di altri impegni di lavoro, per carenza oggettiva di personale;
 - d) si tratti di supportare o affiancare il personale per prestazioni vertenti su materie di particolare complessità, specializzazione e innovatività;
 - e) la prestazione deve essere temporanea e altamente qualificata;
 - f) sono preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
 - g) deve sussistere la relativa copertura finanziaria.

Art. 4

Competenza, responsabilità e modalità operative

1. La competenza per l'affidamento degli incarichi spetta al Dirigente secondo le proprie competenze.
2. Il Dirigente competente dovrà accertare l'esistenza o meno di professionalità all'interno della dotazione organica in grado di adempiere alle prestazioni richieste e dichiarare, nell'atto di conferimento dell'incarico la mancanza di dette professionalità o l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno della Fondazione. Si considerano casi di impossibilità oggettiva:
 - la carenza effettiva di personale rispetto alla dotazione organica prevista;
 - l'assenza di risorse umane disponibili;
 - gli impedimenti di natura gestionale (rilevanti e non occasionali carichi di lavoro documentabili) o di natura organizzativa (dotazione organica ridotta);
 - particolari compiti esercitati da personale;
 - l'inesigibilità delle prestazioni;
 - l'impedimento a garantire qualità ed erogazione delle prestazioni sanitarie per il rispetto dei livelli di assistenza.
3. La Direzione competente, ricevuta la richiesta dal responsabile della struttura interessata, verifica la necessità temporanea e la compatibilità del costo previsto con i limiti di spesa vigenti, tenuto conto delle disponibilità a bilancio, e della normativa di riferimento.
4. Il compenso della prestazione viene determinato in funzione della qualità e quantità dell'attività oggetto dell'incarico e in proporzione all'utilità conseguita dalla Fondazione.

Art. 5

Individuazione della professionalità

1. Gli incarichi di cui al presente regolamento sono conferiti mediante procedure di selezione volte alla comparazione dei curriculum vitae e professionale dei partecipanti e, ove si ritenga opportuno, anche tramite colloquio.
2. L'Ufficio personale a tal fine predispone un apposito avviso di selezione da pubblicare all'Albo della Fondazione e sul sito internet della stessa, di norma, per almeno 15 gg consecutivi, nel quale sono evidenziati i seguenti elementi essenziali:
 - a) definizione dell'oggetto dell'incarico;
 - b) gli specifici requisiti culturali, professionali e di esperienza nel settore richiesti per lo svolgimento della prestazione;
 - c) durata e luogo dell'incarico, nonché modalità di realizzazione dello stesso (livello di coordinazione);
 - d) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico (occasionale, coordinato e continuativo o prestazione d'opera);
 - e) il compenso per la prestazione e informativa sulle modalità e periodicità di pagamento, trattamento fiscale o previdenziale.
3. Nel medesimo avviso è indicato il termine per la presentazione dei curricula, nonché le modalità attraverso i quali avviene la comparazione dei curricula stessi.
4. In ogni caso per l'ammissione alla selezione del conferimento dell'incarico occorre:
 - a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
 - b) godere dei diritti civili e politici;
 - c) non aver riportato condanne penali o sentenza di applicazione pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione;
 - d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
 - e) essere in possesso del requisito di particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta alla data di scadenza dell'avviso.

Art. 6

Procedura comparativa

1. L'Ufficio personale procede alla valutazione dei curricula presentati, tramite commissioni appositamente costituite delle quali facciano parte il dirigente responsabile proponente e/o personale delegato delle struttura interessata.
2. Il bando potrà prevedere un colloquio, nonché la presentazione di progetti e/o proposte in relazione al contenuto e finalità della collaborazione stessa.
3. Nel caso di selezione per titoli e colloquio verrà stilata una graduatoria di merito da approvarsi da parte della Fondazione che ne stabilisce la durata di validità al fine di soddisfare esigenze di flessibilità e celerità per futuri incarichi, in caso di rinuncia del candidato risultato vincitore della selezione.

Art. 7

Esclusioni e incarichi in via diretta senza esperimento di procedure comparative

1. Sono esclusi dalle procedure comparative del presente regolamento e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria e del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 165/01 e s.m.i.
2. Fermo restando quanto stabilito dai precedenti articoli, la Fondazione può conferire ad esperti esterni incarichi professionali senza l'esperimento della procedura di selezione, quando ricorra una delle seguenti condizioni:
 - a) per incarichi di collaborazione coordinata e continuativa e di lavoro occasionale di importo unitario complessivo non superiore ai 5.000,00= euro oltre l'I.V.A.;
 - b) quando non abbiano avuto esito le procedure comparative di cui al presente regolamento a patto che non vengano modificate le condizioni ivi previste;
 - c) in casi di particolare urgenza, adeguatamente motivati e documentati, quando le scadenze temporali ravvicinate e le condizioni di realizzazione delle attività mediante l'esecuzione di prestazioni professionali qualificate da parte di soggetti esterni non rendano possibile l'utile e tempestivo l'esperimento delle procedure di selezione;
 - d) per attività e materie di particolare ed eccezionale complessità e specificità comportanti prestazioni strettamente connesse alle competenze altamente specializzate del prestatore d'opera non comparabili per le particolari attività richieste;
 - e) per incarichi relativi a attività di consulenza o formazione delle risorse umane inerenti innovazioni normative e/o organizzative da attuarsi in tempistiche ridotte, tali da non permettere l'esperimento di procedure selettive;
 - f) per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da altre pubbliche amministrazioni, per la realizzazioni delle quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento delle procedure di selezione, ovvero incarichi da attuarsi mediante convenzioni con altre pubbliche amministrazioni.
 - g) per incarichi di collaborazione a progetti di ricerca, anche nella forma della prestazione d'opera intellettuale, oltre che per i casi di cui sopra, quando la Struttura richiedente certifichi il possesso da parte del candidato proposto di qualificata e specifica professionalità, esperienza e competenze così singolari ed attagliate alla situazione da rendere indispensabile e non suscettibile a forme di comparazione la sua collaborazione al progetto di ricerca interessato, in applicazione dell'art. 11, comma 2 del D.lgs. n. 288/2003.

Art. 8

Incarichi per patrocinio giudiziario e consulenza legale

1. Il servizio legale interno nell'ambito delle proprie specifiche competenze assicurerà l'assistenza e la difesa dell'Ente dinanzi a tutte le Autorità giudiziarie ed in ogni fase del giudizio. In caso di eccessivo aggravio del lavoro e di impossibilità da parte dell'Ufficio Legale interno a garantire la difesa dell'Ente, per problematiche che si caratterizzano, per la specialità della materia da trattare oppure per fattispecie in cui sia inopportuna o incompatibile la difesa da parte dell'Avvocatura interna, la difesa dell'Ente in giudizio o un'eventuale consulenza in fase pregiudiziale possono essere conferiti dall'Amministrazione, ad un professionista esterno, specialista del settore d'interesse o docente universitario in coerenza con quanto previsto dallo Statuto.

2. Gli incarichi esterni per patrocinio e assistenza giudiziaria sono affidati “ *intuitu personae* ” in relazione alla specificità e complessità della materia.
3. Il professionista esterno deve impegnarsi per iscritto a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro la Fondazione per la durata del rapporto instaurato. Non possono essere incaricati professionisti che abbiano in corso incarichi contro la Fondazione per terzi pubblici o privati.

Art. 9

Contenuto del provvedimento di autorizzazione

1. Il provvedimento di autorizzazione all'affidamento dell'incarico deve essere motivato in ordine a:
 - a) le ragioni che determinano il ricorso alla collaborazione, relativamente ai presupposti indicati nell'art. 2;
 - b) gli elementi giustificativi della scelta del collaboratore con l'indicazione di tutte le informazioni che ne qualificano la professionalità (titolo professionale, di studio o di specializzazione, qualificazione professionale, iscrizione in Albi e quant'altro);
 - c) l'esperienza professionale (curriculum o altra attestazione) e l'idoneità allo svolgimento dell'incarico;
 - d) le modalità attraverso le quali è stata operata la scelta;
 - e) la descrizione e la durata della prestazione, escludendo collaborazioni di carattere generico;
 - f) le modalità di esecuzione e il risultato da conseguire. L'attività oggetto dell'incarico deve essere svolta con un grado di autonomia tale da escludere vincoli di subordinazione;
 - g) l'ammontare del compenso pattuito, comprensivo di oneri fiscali e previdenziali, supportato da elementi che ne attestino la congruità;
 - h) le modalità e i tempi di pagamento del compenso;
 - i) le modalità e i tempi di verifica della prestazione, anche intermedi ove necessario;
 - j) il nominativo del responsabile della vigilanza sulla regolare esecuzione del contratto e della liquidazione del compenso;
 - k) il capitolo di spesa su cui grava il compenso e la relativa disponibilità.

Art. 10

Durata del contratto e determinazione del compenso

1. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione, escluso il caso in cui la Fondazione ritenga di prorogare ove ravvisi un motivato interesse o necessità, al fine di completare i progetti o per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.
2. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo espressa diversa pattuizione in correlazione alla conclusione delle fasi di attività oggetto dell'incarico svolte, che, comunque devono essere adeguatamente documentate dal responsabile del progetto in coerenza ai risultati conseguiti.

Art. 11

Pubblicità

1. L'avviso di selezione deve essere adeguatamente pubblicizzato tramite il sito della Fondazione e pubblicazione all'Albo della stessa di norma per almeno 15 gg. consecutivi.
2. Dell'esito della procedura comparativa deve essere data uguale pubblicità.
3. Il provvedimento di incarico, da formalizzarsi tramite sottoscrizione di contratto individuale, dovrà essere preventivamente pubblicato sul sito internet della Fondazione, pena l'inefficacia dell'incarico stesso.

Art. 12 Efficacia

1. I contratti di cui al presente regolamento sono efficaci dalla data di pubblicazione del nominativo del collaboratore esterno, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale della Fondazione.

Art. 13 Trasmissione alla Corte dei Conti degli atti

1. Gli atti di spesa conseguenti agli incarichi di cui al presente regolamento superiori a €5.000,00 sono trasmessi, entro 30 giorni dalla loro pubblicazione alla Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo, ai fini del controllo sulla gestione ai sensi dell'art. 1, comma 173, della L. 266/2005.

Art. 14 Responsabilità

1. Il Dirigente che affida un incarico senza rispettare i parametri di legge di cui al presente regolamento è soggetto a responsabilità amministrativa ed erariale.

Art. 15 Disposizioni finali

1. Il presente regolamento sarà pubblicato sul sito ufficiale aziendale.

Art. 16
Norma di rinvio

1. Il presente regolamento è da intendersi in adeguamento alle relative modifiche in relazione all'entrata in vigore di nuove leggi nazionali, legislative e contrattuali modificative della disciplina in materia.
2. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alla normativa di riferimento vigente.
3. Il presente regolamento entra in vigore il primo del mese successivo alla data di esecutività della deliberazione del Consiglio di Amministrazione di relativa adozione.